

PROROGA TERMINI REGOLARIZZAZIONE MECCATRONICA

Legge 27 dicembre 2017, n. 205

Modifiche normative in materia di attività di autoriparazione

(L. 112/1992, L. 224/2012 e circolari MISE)

Si sintetizza nella tabella che segue quanto disposto dalla normativa vigente in materia di autoriparazione e dalle relative circolari ministeriali:

<p>imprese di autoriparazione già operanti nel settore (seppure limitatamente alla/e sezione/i meccanica/motoristica e/o elettrauto) alla data di entrata in vigore della legge 224/2012 (5/1/2013)</p>	<p>il termine per la regolarizzazione all'attività di meccatronica è stato <u>prorogato per 10 anni ovvero al 5/1/2023</u>. Per poter continuare ad esercitare l'attività di autoriparazione l'impresa, nella figura del proprio responsabile tecnico, deve frequentare con esito positivo il corso di qualificazione regionale entro il termine suindicato (5/1/2023).</p>
<p>esperienza del dipendente utilizzata per dimostrare il requisito ai fini dell'avvio dell'attività di meccatronica che intende avviare una propria attività di impresa. (Network R.I. del 17/4/2018)</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Esperienza ritenuta valida se l'impresa nella quale il dipendente ha lavorato si era regolarizzata con fatture per l'attività di meccatronica (indipendentemente dalla data di regolarizzazione).2. Esperienza NON ritenuta valida se l'impresa nella quale il dipendente ha lavorato si è regolarizzata con corso di qualificazione regionale, salvo il caso in cui tale impresa abbia già maturato 3 anni di esercizio dell'attività nel settore negli ultimi 5 anni per la meccatronica. (caso ipotetico in quanto non sono ancora maturati gli anni)
<p>responsabile tecnico ultracinquantacinquenne alla data del 4/1/2013 (art. 3, comma 3 della legge 224/2012 e circolare MISE n. 3706/C del 23/5/2018)</p>	<p>le persone preposte alla gestione tecnica con abilitazione "limitata" alla sola meccanica motoristica o elettrauto, anche se titolari delle imprese, che abbiano già compiuto cinquantacinque anni alla data di entrata in vigore della legge 224/2012 (4/1/2013), possono proseguire l'attività fino al compimento dell'età prevista, ai sensi della disciplina vigente in materia, per il conseguimento della pensione di vecchiaia.</p> <p>Qualora le norme in materia pensionistica consentano la prosecuzione dell'attività dopo l'ottenimento dell'assegno pensionistico, il soggetto in questione per proseguire l'attività deve superare il corso formativo integrativo che abilita alla meccatronica entro il 5/1/2023.</p> <p>Qualora il soggetto compia l'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia in data successiva al 5/1/2023, potrà proseguire l'attività fino alla data di compimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia; oltre tale data, per proseguire l'attività, dovrà aver superato il corso formativo integrativo che abilita alla meccatronica.</p>

<p>imprese di autoriparazione già iscritte nel Registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane alla data di entrata in vigore della legge 224/2012 (5/1/2013) e abilitate per una o due attività (meccatronica - gommista - carrozzeria) di cui all'art. 1, comma 3, della L. 122/92, come sostituito dalla Legge 27 dicembre 2017 n. 205</p> <p>(art. 2 comma 1-ter e art. 3 comma 2-bis legge 224/2012 e circolare MISE n. 3706/C del 23/5/2018)</p>	<p>dalla entrata in vigore della citata legge 205/2017 (ovvero dal 1/1/2018), la frequentazione, con esito positivo, di corsi regionali teorico-pratici consente l'immediata abilitazione del responsabile tecnico relativamente all'abilitazione non posseduta e conseguentemente l'abilitazione per l'impresa. A tali imprese <u>non si applica</u> l'art. 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nella parte in cui si prevede <u>l'esercizio per almeno un anno</u> dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni.</p> <p>Tale previsione trova applicazione, ai sensi della circolare n. 3706/C del 23/5/2018, solo alle imprese che risultino iscritte nel Registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane alla data di entrata in vigore della legge 224/2012 (5/1/2013) sia che abbiano mantenuto lo stesso responsabile tecnico che ricopriva tale funzione alla data di entrata in vigore della L. 224/2012, sia a quelle imprese che abbiano un responsabile tecnico diverso (purché abbia ricoperto tale funzione presso altre imprese di autoriparazione alla data di entrata in vigore della citata L. 224/2012 e che abbia mantenuto i requisiti tecnico professionali previsti dall'art. 7 della L. 122/92).</p>
<p>imprese di autoriparazione già iscritte nel Registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane alla data di entrata in vigore della legge 224/2012 (5/1/2013) e abilitate per la sola attività di meccanica/motoristica o elettrauto</p>	<p>dalla entrata in vigore della citata legge 205/2017 (ovvero dal 1/1/2018), la frequentazione, con esito positivo, di corsi regionali teorico-pratici seguito da <u>almeno un anno</u> di esercizio dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni, consente l'abilitazione del responsabile tecnico relativamente all'abilitazione non posseduta e conseguentemente l'abilitazione per l'impresa.</p>
<p>impresa già iscritta al Registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane dopo l'entrata in vigore della L. 224/2012 che rappresenti la prosecuzione di altra impresa (conferimento di impresa individuale in società, effetti di fusioni o scissioni, trasformazione da società a impresa individuale)</p> <p>(art. 3 comma 2-bis legge 224/2012 e circolare MISE n. 3706/C del 23/5/2018)</p>	<p>l'impresa può continuare l'attività a condizione che il responsabile tecnico sia rimasto immutato, cioè lo stesso soggetto deve aver ricoperto tale funzione sia con la vecchia che con la nuova impresa.</p> <p>Pertanto in tali casi occorre verificare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) se presente l'atto notarile (di fusione, scissione, trasformazione) occorre verificare tale atto; 2) se non è presente l'atto notarile (esempio: cancellazione società per mancata ricostituzione pluralità dei soci e successivo I1 per apertura impresa individuale da parte dello stesso soggetto) richiedere apposita dichiarazione (nel quadro note o con autocertificazione). Il modello I1 deve essere presentato entro 30 gg dalla sottoscrizione dell'atto (da valutare caso per caso)

<p>avvio attività per uno solo dei due settori accorpatisi (<i>meccanica-motoristica</i> o <i>elettrauto</i>), così come la nomina di un responsabile tecnico per uno solo di tali settori</p> <p>Vedasi in proposito parere MISE prot. 0130778 del 5/4/2018. Circolare MISE n. 3659/C del 11/3/2013 non più applicabile relativamente a tale fattispecie</p>	<p>NON E' PIU' POSSIBILE</p>
<p>dimostrazione con <i>fatture</i> del requisito per l'avvio dell'attività di mecatronica</p> <p>Circolare MISE n. 3659/C del 11/3/2013 non più applicabile relativamente a tale fattispecie</p>	<p>NON E' PIU' POSSIBILE</p>
<p>imprese iscritte nel Registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane <u>successivamente all'entrata in vigore della L. 224/2012</u> (ai sensi del punto 7 della circolare MISE n. 3659/C dell'11 marzo 2013) aventi per oggetto l'esercizio dell'attività di meccanica motoristica o dell'elettrauto</p>	<p>non potranno usufruire della proroga dei termini prevista dalla Legge 224/2012 art. 3, comma 2 (da 5 a 10 anni) pertanto salvo casi eccezionali, debitamente giustificati e documentati dovranno essere cancellate.</p> <p>TUTTAVIA, considerato che la Regione Emilia-Romagna ha deliberato in merito ai corsi formativi integrativi che abilitano alla mecatronica solo in data 22/6/2015 (delibera 738/2015) e solo in data 18/9/2015 è stato accreditato il primo ente per tali corsi, nel network del 28/5/2018 si decide di inviare apposita nota a tutte le imprese che si trovano in questa condizione per verificare se hanno fatto tale corso.</p> <p>Pertanto potranno ricorrere i seguenti casi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) se l'impresa, nella persona del R.T., ha superato il corso è ok; 2) se l'impresa, nella persona del R.T., è iscritta al corso, chiedergli di documentare l'iscrizione al corso e il successivo superamento del corso stesso; 3) se l'impresa, nella persona del R.T., non si è ancora iscritta al corso <u>deve entro il 31/12/2018</u> iscriversi al corso e documentare tale iscrizione, <u>entro il 30/6/2019</u> documentare l'avvenuto superamento del corso. Oltre tale data verrà disposto il divieto di prosecuzione dell'attività di autoriparatore per le imprese che non avranno ottemperato. <p>Il superamento del corso deve essere documentato (anche dalle imprese già iscritte alla data di entrata in vigore della legge 224/2012 entro il 5/1/2023) con presentazione di apposita pratica REA.</p>

<p>regolarizzazione dell'attività di meccatronica senza dimostrare particolari requisiti</p>	<p>Necessario corso abilitante del R.T., salvo il caso il cui sia in possesso di apposito titolo di studio abilitante all'esercizio dell'attività di meccatronica (nel caso di titoli di studio datati precedenti all'entrata in vigore della nuova disciplina della meccatronica dovranno essere valutati caso per caso con verifica del piano di studi/materie)</p>
<p>motocicli</p>	<p>le disposizioni in materia di autoriparazione trovano applicazione anche per le imprese operanti sui motoveicoli.</p>
<p>corsi formativi di cui all'art. 2 comma 1-bis della legge 224/2012</p>	<p>I corsi previsti dall'art. 2 comma 1-bis della legge 224/2012 come modificata dall'art. 1, comma 1132, punto d) della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono «<i>nuovi corsi</i>» che saranno prossimamente attivati (entro il 1° luglio 2018 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attivano i corsi regionali di cui all'art. 7 comma 2 lettera b) della legge 122/1992). Si tratta del c.d. <i>supercorso</i></p>